



**TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Venezia composto dai giudici

Marco Campagnolo – presidente

Carlo Azzolini – giudice

Anna Battaglia – giudice

ha pronunciato fuori udienza il seguente

DECRETO

considerato che Agostini Shoes srl in liquidazione con ricorso ex art. 44, 1° comma, lett. a) CCII ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo con liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 84, 4° comma CCII;

rilevato che l'impresa ha depositato il piano e che la situazione debitoria complessiva (passivo concordatario) è pari a € 2.085.000,00 (ricorso p. 31), mentre la società intende mettere a disposizione dei creditori l'attivo concordatario pari a € 818.638,77 (vd. note di udienza 12.3.2026, p. 3);

considerato che in sintesi si prevede:

A) il soddisfacimento integrale delle spese prededucibili afferenti alla procedura concordataria (compenso del commissario giudiziale e dei suoi ausiliari, compenso del liquidatore giudiziale, compensi professionali ex art. 6, 1° co. lett. b), ccii nei limiti del 75% del relativo importo);

B) il soddisfacimento integrale, comprensivo di interessi, dei crediti privilegiati (esclusi per l'effetto dal voto), fatta eccezione per i crediti privilegiati ex art. 2758 c.c. ed ex art. 9, 5° co., D.lgs. n. 123/1998, siccome oggetto di degrado integrale al rango chirografario per le ragioni suesposte (e collocati nelle classi votanti di cui *infra*);

C) il soddisfacimento dei crediti chirografari, originari e degradati, con suddivisione in tre classi ex art. 85, 1° e 2° co., CCII, tutte votanti, e precisamente:

- classe I: costituita da tutti crediti chirografari ab origine diversi dai crediti specificamente inseriti nelle altre classi, nonché i crediti privilegiati ex art. 2758 c.c. degradati al rango chirografario per le ragioni suesposte; il soddisfacimento dei crediti appartenenti alla classe I (inclusi gli interessi sino alla data di deposito del piano) viene previsto nella misura percentuale di ca. il 22,80% dell'importo del credito;
- classe II: costituita dai crediti chirografari degli Istituti di Credito assistiti esclusivamente dalla garanzia fideiussoria prestata dai Sigg. Adriano e/o Paolo Agostini; il soddisfacimento dei crediti appartenenti alla classe II (inclusi gli interessi sino alla data di deposito del piano) viene previsto nella misura percentuale di ca. il 21,50% dell'importo del credito;
- classe III: costituita dai crediti chirografari degli Istituti di Credito assistiti dalla garanzia prestata da MCC, incluso il credito ex art. 97 CCII derivante dallo scioglimento del contratto di leasing, siccome parimenti garantito da MCC; il soddisfacimento dei crediti appartenenti alla classe III (inclusi gli interessi sino alla data di deposito del piano) viene previsto nella misura percentuale di ca. il 20,90% dell'importo del credito;

visto il parere del 22.1.2026 reso dal commissario giudiziale dott. Francesco Loero, ai sensi dell'art. 47 CCII, il quale osserva:

il ricorso ricostruisce in modo chiaro la vicenda societaria e le cause della crisi, attribuibili sia a fattori esogeni – in particolare la contrazione del mercato delle calzature di lusso nel periodo post-Covid – sia a scelte gestionali volte al rilancio dell'attività, che hanno comportato un incremento dell'indebitamento. Tali scelte sono valutate con criterio ex ante e non risultano connotate da profili di scorrettezza.

Nel procedimento unitario la società ha adempiuto agli obblighi informativi imposti dal Tribunale e ha effettuato i versamenti richiesti, ottenendo la conferma e la proroga delle misure protettive; il commissario dà atto della piena collaborazione dell'amministratore e degli advisor. La procedura richiesta è di tipo liquidatorio, avendo la società cessato l'attività dal gennaio 2025.

La situazione patrimoniale al 30.11.2025 è stata oggetto di verifica da parte dell'attestatore, che ha rilasciato le relazioni previste dagli artt. 84 e 87 CCII. L'attivo è stato stimato secondo una prospettiva meramente liquidatoria e con criteri prudenziali, ed è integrato da significativi apporti di finanza esterna, ovvero le somme offerte a titolo transattivo in relazione all'azione di responsabilità ex art. 2476 CC e il corrispettivo derivante dalla vendita dell'immobile già trasferito a Immobiliare Fiore

srl, oltre a ulteriore finanza esogena. Parte dell'attivo risulta già disponibile e le restanti poste sono destinate a realizzarsi in tempi brevi, come dimostrato anche dalla consegna di assegni circolari già nella disponibilità del commissario.

La proposta prevede il soddisfacimento integrale delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati, salvo limitate ipotesi di degrado, e il pagamento dei crediti chirografari, suddivisi in tre classi votanti, con percentuali di soddisfacimento superiori al 20% per ciascuna classe. L'attestatore ha verificato la tenuta del piano anche in scenari peggiorativi.

Il confronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale evidenzia un soddisfacimento nettamente inferiore dei creditori chirografari. Alla luce della ritualità della domanda, della fattibilità del piano e della sua maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, il commissario esprime parere favorevole all'ammissione e all'omologazione del concordato;

richiamato il provvedimento del 4.2.2026 con cui il Tribunale ha chiesto chiarimenti su talune criticità individuate nell'ambito del piano;

preso atto che la società ha tempestivamente risposto a quanto richiesto dal Tribunale nei termini che seguono:

Osservazione n. 1 – attivo disponibile e apporto del 10% (art. 84, co. 4, CCII)

Questione posta dal Tribunale: l'«*attivo disponibile al momento della domanda*» deve comprendere anche il valore dell'azione sociale di responsabilità, con conseguente necessità di ricalcolare l'apporto minimo di risorse esterne.

Chiarimento fornito: la società accetta l'impostazione del Tribunale, include nell'attivo disponibile il valore netto stimato dell'azione di responsabilità, da ultimo quantificato in € 29.320,76 (ipotesi più favorevole). Inoltre, la finanza esterna è incrementata da € 80.000 a € 82.000, ragion per cui il requisito del +10% ex art. 84, co. 4, CCII risulta pienamente soddisfatto anche nello scenario più espansivo.

Osservazione n. 2 – Transazione e art. 115, co. 2, CCII.

Questione posta dal Tribunale: la previsione di una transazione sull'azione di responsabilità potrebbe violare il principio di inopponibilità al liquidatore di patti limitativi.

Chiarimento fornito: la società precisa che non intende vincolare le future determinazioni del liquidatore giudiziale, nel senso che la

transazione da € 55.000 è una mera opzione prospettata, non obbligatoria.

Osservazione n. 3 – Omogeneità delle classi (art. 2, lett. r, CCII)

Questione posta dal Tribunale: criticità sulla classe I, che accorpa chirografari ab origine, crediti privilegiati degradati.

Chiarimento fornito: i crediti degradati sono esclusivamente IVA di rivalsa ex art. 2758 CC; il degrado è totale, ed è conseguente alla mancanza di beni su cui insiste il privilegio (concetto ribadito a verbale del 12.3.2026: «non è stato possibile collegare le fatture dei crediti privilegiati con i *beni rinvenuti in sede di inventario. Il Commissario conferma la circostanza per averla personalmente verificata*»); tali crediti non possono ricevere alcun trattamento migliore in nessuna alternativa procedurale; pertanto, la classe I è ritenuta omogenea.

Osservazione n. 4 – Valore dell'azione di responsabilità.

Questione posta dal Tribunale: sottostima dell'azione, nonostante l'apparente capienza patrimoniale degli ex amministratori.

La società evidenzia attraverso un'analisi molto articolata, che il patrimonio teoricamente aggredibile è in gran parte già ipotecato, oppure intestato a terzi o infine incluso in eredità beneficiata; inoltre, l'azione di responsabilità concorrerebbe con crediti bancari garantiti per oltre € 1.000.000; subirebbe costi prededucibili elevatissimi (azioni ex artt. 2476 e 2901 c.c.).

6. Osservazione n. 5 – Valore di liquidazione (art. 87 CCII).

Questione posta dal Tribunale: indebita detrazione di prededuzioni proprie del concordato.

La società ricalcola il valore di liquidazione, considerando solo costi propri della liquidazione giudiziale, esclusi quelli preconcordatari, e includendo l'azione di responsabilità con realizzo netto di € 29.320,76.

7. Osservazione n. 6 – Destinazione delle masse e tutela MCC.

Il chiarimento fornito schematizza puntualmente destinazione della massa mobiliare ai privilegiati; destinazione della massa immobiliare anche ai chirografari; mentre, MCC, nell'alternativa liquidatoria, riceverebbe meno che nel concordato;

rilevato che in esito ai chiarimenti di cui sopra, la proposta concordataria è stata modificata con riclassificazione della Cassa di Risparmio di Bolzano spostata in classe III per effetto dell'ipoteca giudiziale;

aggiornamento percentuali:

- classe I: ~23%
- classe II: ~21,6%
- classe III: ~21,08%

- MCC (complessivo): ~24,12%;

con l'incremento della finanza esterna a € 82.000,00, pertanto, sono soddisfatti il requisito del 10%, il pagamento minimo chirografari e il miglior soddisfacimento rispetto alla LG – vd. la relazione integrativa dott. Boldrin pagg. 3s, 10);

rilevato che il commissario giudiziale ha reso un ulteriore parere in data 26.2.2026, osservando quanto segue:

esaminate le integrazioni e i chiarimenti forniti dalla Agostini Shoes srl in liquidazione e dall'attestatore in riscontro alle osservazioni formulate dal Tribunale, esprime una valutazione complessivamente positiva circa la conformità del piano e della proposta alla disciplina del Codice della crisi.

In particolare, con riferimento alla determinazione dell'attivo disponibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, CCII, il commissario ritiene corretto l'aggiornamento del piano, che tiene conto anche del valore dell'azione di responsabilità ex art. 2476 CC, con conseguente adeguamento della finanza esterna destinata a soddisfare il requisito del 10%. Le modifiche introdotte appaiono coerenti e sufficientemente prudenziali.

Quanto alla prospettata definizione transattiva dell'azione di responsabilità, viene chiarito che essa non assume carattere vincolante per gli organi della procedura, restando ferma la piena discrezionalità del liquidatore giudiziale in ordine alla valutazione di convenienza tra soluzione transattiva e azione giudiziale, in conformità all'art. 115 CCII. Anche sotto tale profilo, le risposte fornite sono ritenute soddisfacenti.

Con riferimento alla formazione delle classi, il commissario condivide la spiegazione resa dalla società in ordine all'omogeneità della classe dei creditori chirografari, nella quale sono stati inclusi anche i crediti originariamente privilegiati degradati per assenza dei beni su cui il privilegio speciale avrebbe dovuto insistere. Tale impostazione è ritenuta coerente con la concreta impossibilità di un trattamento differenziato.

In relazione alla valorizzazione dell'azione di responsabilità e al confronto tra scenario concordatario e liquidatorio, il commissario dà atto delle puntuali integrazioni fornite, anche alla luce della situazione patrimoniale degli ex amministratori e delle pregresse iscrizioni ipotecarie. Il raffronto aggiornato tra gli scenari evidenzia una netta prevalenza dell'ipotesi concordataria in termini di attivo realizzabile, risultando quest'ultima significativamente più vantaggiosa per la massa dei creditori.

Parimenti condivisibile è ritenuto il ricalcolo dell'attivo liquidatorio,

effettuato eliminando le prededuzioni non pertinenti alla liquidazione giudiziale e considerando in modo analitico i costi effettivamente gravanti su tale procedura. Le nuove stime conducono a una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista nel concordato, rafforzando ulteriormente la convenienza della proposta.

Infine, il commissario prende atto della chiara ripartizione dell'attivo mobiliare e immobiliare nello scenario liquidatorio e della dimostrazione che i creditori privilegiati, compreso MCC, riceverebbero nel concordato un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

In conclusione, alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti forniti, il piano e la proposta di concordato liquidatorio di Agostini Shoes srl risultano conformi alla normativa vigente e, sotto il profilo economico e temporale, appaiono nettamente più convenienti per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, anche tenuto conto dei maggiori rischi e delle possibili svalutazioni connesse alla vendita coattiva degli attivi;

vista l'attestazione del professionista indipendente dott. Giovanni Boldrin, da ultimo integrata il 23.2.2026, sempre in risposta ai rilievi del tribunale, che riporta le seguenti conclusioni: *«può ragionevolmente attestare: - che il piano concordatario consente il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123/1998 e di quelli assistiti dal privilegio ex art. 2758, secondo comma, cod. civ. (richiamato dall'art. 2778, n. 7, cod. civ.) in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali come previsto dall'art. 84, comma 5, CCII; - la veridicità dei dati aziendali di Agostini Shoes sui quali si basano il Piano e la Proposta; la fattibilità del Piano predisposto da Agostini Shoes che appare plausibile e adeguatamente definito»;*

ritenuto, in definitiva, che i rilievi formulati dal Tribunale possano considerarsi superati considerando i chiarimenti resi dalla società, i pareri del commissario giudiziale dott. Francesco Loero, e le relazioni dell'attestatore dott. Giovanni Boldrin, come pure quanto esposto nelle note allegate al verbale di udienza del 12.3.2026, il tutto a comporre un quadro coerente;

rilevato, d'altro canto, che il piano risulta rispettoso dell'art. 87 CCII,

così come del pari corretta e aderente all'art. 85 CCII si dimostra la suddivisione in classi delle varie categorie di creditori;

che infine, la ricorrente deve depositare presso la cancelleria del Tribunale € 60.000,00 pari a 1/3 delle spese reputate necessarie per l'intera procedura (vd. proposta e piano del 12.1.2026, p. 29);

PER QUESTI MOTIVI

1) dichiara ammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da Agostini Shoes srl in liquidazione;

2) nomina quale giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

3) conferma nell'incarico di commissario giudiziale il dott. Francesco Loero;

4) fissa la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori al **7.7.2026** e quella finale il **21.7.2026**;

5) prevede che il voto sia espresso: mediante lettera raccomandata da recapitarsi presso lo studio del commissario giudiziale entro il termine ultimo del punto 4); a mezzo PEC da inviare all'indirizzo della procedura; oppure per via informatica, utilizzando l'apposita piattaforma web da organizzare a cura del medesimo commissario giudiziale, se del caso previo ricorso all'ausilio di soggetti professionalmente attrezzati in proposito;

6) fissa il **30.4.2026** quale termine per la comunicazione del presente decreto ai creditori;

7) fissa termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la ricorrente deve depositare presso la cancelleria del Tribunale della somma di € 60.000,00 pari a un terzo delle spese che si reputano necessarie per l'intera procedura;

8) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

Si comunichi e si pubblichi ai sensi dell'art. 45 CCII.

Venezia, 13.3.2026.

Il presidente
Marco Campagnolo